

DISEGNO DI LEGGE N. 5

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 376/A III^a Legislatura

" SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E SEMI-SOLIDI. NORME
DI PRIMO INTERVENTO"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/1/84.

REGIONE PUGLIA

R.G. N. 10/ESF/V.L.

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

20 DIC. 1983

Oggetto: "Schema d.d.l. "Smaltimento dei rifiuti solidi e semi-solidi.
Norme di primo intervento."

RELAZIONE

Lo schema d.d.l. indicato in oggetto è stato predisposto dal gruppo di lavoro costituito con delibera n.2705 del 21.3.83. Questo Ufficio ha apportato al testo modifiche marginali.

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati.

Si esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione dello schema di d.d.l. in argomento.

Il Coordinatore
(Dott. Nicola Cardinale)



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE:

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E SEMI- SOLIDI. NORME DI
PRIMO INTERVENTO.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Il D.P.R. 10.9.82 n°915 "Attuazione delle direttive CEE n°75/442 relative ai rifiuti, n°76/403 relative allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n°78/319 relative ai rifiuti tossici e nocivi" demanda alle Regioni compiti di natura programmatica e pianificatoria, nonché compiti di natura autorizzativa in tale materia (art.6).

Il presente d.d.l. affronta il problema dello smaltimento dei rifiuti e propone una serie di disposizioni normative attuative della legislazione nazionale diretti a fornire una adeguata definizione dei compiti ed interventi di carattere regionale. Il testo proposto, composto da 15 articoli, è il risultato di una analisi condotta dall'apposito gruppo di lavoro di cui alla delibera ~~2075~~ del 21.3.1983.

Entrando nel merito del d.d.l., è opportuno illustrare alcuni aspetti dei singoli articoli.

Gli artt. 1 e 2 definiscono il campo di applicabilità della normativa regionale, restando esclusi i rifiuti radioattivi, quelli risultanti dalle prospezioni e sfruttamento delle cave, gli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.76 n°319 e sue modifiche ed integrazioni, le emissioni nell'aria e gli esplosivi.

REGIONE PUGLIA

Gli artt. 3 e 13 illustrano fasi dello smaltimento dei rifiuti in relazione, anche, agli adempimenti di competenza regionale che vengono dettagliatamente esaminati nel successivo art. 4.

Gli artt. 5, 6, 7 e 14 individuano i contenuti del Piano regionale di smaltimento, le modalità di approvazione dello strumento di pianificazione e delle relative norme tecniche di attuazione.

L'art. 8 prevede che, per la materia in questione, stante la stretta correlazione anche con l'inquinamento delle acque, ci si avvalga del Comitato tecnico previsto dalla L.R. "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" per l'emanazione degli atti e provvedimenti di competenza regionale.

Gli aspetti amministrativi inerenti l'approvazione di progetti ed il rilascio delle autorizzazioni vengono dettagliatamente trattati dagli artt. 9, 10, 11 e 12 nonché dagli allegati "A" e "B" che definiscono anche la documentazione relativa.

L'art.15 prevede, infine, la delega all'Assessore competente nelle attribuzioni di competenza del Presidente, disciplinate dal presente d.d.l..

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale:

"Smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi - Norme di primo intervento".

Indirizzo
Nicola Pentecoste
W. Benshaw
P. Infante

REGIONE PUGLIA

Art.1

Norme applicabili

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 e come definiti nell'art.2 del D.P.R. 10.9.1982,n.915, lo smaltimento dei rifiuti, urbani, speciali, tossici e nocivi, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo costituisce attività di pubblico interesse disciplinata dalle norme tutte del D.P.R. 10.9.1982,n.915, medesimo e della presente legge.

REGIONE PUGLIA

Art.2

Limiti di applicabilità

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

- a)-i rifiuti radicattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964,n.185, e successive modifiche ed integrazioni.
- b)-i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c)-le carogne ed i rifiuti agricoli quali materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d)-gli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976,n.319, e successive modificazioni;
- e)-le emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966,n.615, ed ai regolamenti di esecuzione;
- f)-gli esplosivi.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni e prescrizioni tecniche, per quanto concerne lo smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art.2 lett.e), punti 2 e 3, della citata legge purchè non tossici o nocivi ai sensi dell'art.2, 5° comma, del D.P.R. 10.9.1982,n.915, nonchè dalla L.R. Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.

REGIONE PUGLIA

Art.3

Definizione delle varie fasi

Le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti sono così definite:

- conferimento: le operazioni con le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati, abbandonandoli al servizio di raccolta, da parte del proprietario;
- raccolta: le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti nell'ambito di un determinato perimetro territoriale;
- spazzamento: le operazioni di pulizia preordinate alla raccolta dei rifiuti su aree pubbliche;
- cernita: le operazioni di selezione dei rifiuti;
- trasporto: il trasferimento dei rifiuti al luogo di accumulo, deposito, trattamento;
- trattamento: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi;
- ammasso: le operazioni con le quali i rifiuti conferiti vengono trasportati in un determinato luogo;
- deposito: il luogo, il locale, l'edificio, il capannone, il recinto o il contenitore nel quale possono essere temporaneamente posti i rifiuti;
- stoccaggio: conservazione in deposito per un breve periodo di tempo dei rifiuti destinati al definitivo trattamento.

REGIONE PUGLIA

Art.4

Competenze della Regione

Spetta alla regione, con l'osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e modalità di cui agli artt.1, 4 e 6 del D.P.R. 10.9.1982,n.915;

a)-elaborare, predisporre ed aggiornare, sentiti i Comuni, i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

b)-individuare, sentiti i Comuni interessati, le zone idone in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti;

c)-approvare i progetti e gli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;

d)-autorizzare enti od imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;

e)-autorizzare ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

f)-autorizzare la installazione e gestione delle discariche;

g)-autorizzare la installazione e gestione degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai sensi della lett.c) del presente articolo;

h)-procedere al rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché per quelli tossici o nocivi dei dati relativi all'importazione od all'esportazione;

i)-trasmettere le informazioni necessarie al Comitato dei Ministri per la redazione delle comunicazioni e relazioni periodiche sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la Commissione delle Comunità Economiche Europee;

l)-emanare le norme integrative e di attuazione del D.P.R. 10.9.1982, n.915, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e per le procedure di controllo e di autorizzazione;

m)-istituire il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento;

n)-ogni altra iniziativa diretta a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la utilizzazione dei medesimi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

REGIONE PUGLIA

Art.5

Progetto di piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. - Approvazione.

Spetta alla Giunta Regionale predisporre il progetto di piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti avvalendosi di enti, istituti specializzati ed esperti ai sensi della L.R.12.8.81, n.45, nonché di aziende municipalizzate.

Il progetto di piano viene inviato ai Comuni che esprimono il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta Regionale adotta il progetto di piano e lo trasmette al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.

Il piano è aggiornato normalmente ogni tre anni seguendo la medesima procedura.

REGIONE PUGLIA

Art.6

Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti-Contenuti

Il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, redatto ai sensi e con le modalità di cui agli artt.4 e 6 del D.P.R. 10.9.1922, n.915, e della presente legge, deve prevedere:

- a)-i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire e le possibilità di estrazione di materie utilizzabili e di energia;
- b)-gli ambiti territoriali ottimali dei servizi pubblici di smaltimento;
- c)-i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti e ad ogni ambito territoriale;
- d)-le aree di localizzazione delle stazioni di raccolta e degli impianti di trattamento ivi compresi quelli relativi ai rifiuti speciali;
- e)-la localizzazione delle piattaforme specializzate per il corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- f)-le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo ivi comprese le discariche controllate;
- g)-l'organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonché l'adeguamento di quelli in atto;
- h)-l'organizzazione ed il funzionamento del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento;
- i)-la spesa necessaria per l'attuazione del piano medesimo.

Il piano deve articolarsi in fasi successive di attuazione e tener conto delle situazioni di fatto che, gradualmente e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovranno conformarsi agli obiettivi del piano medesimo nonché delle necessarie interazioni con il piano regionale di risanamento delle acque e con questo essere compatibile.

REGIONE PUGLIA

Art.7

Norme tecniche - Adozione

Spetta al Consiglio Regionale approvare, su proposta della Giunta Regionale, le norme tecniche, integrative ed attuative in materia di smaltimento dei rifiuti sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10.9.1982, n.915.

REGIONE PUGLIA

Art.8

Comitato tecnico

Per ogni atto e/o provvedimento amministrativo e per ogni proposta e/o disegno di legge relativi alla materia di cui alla presente legge, gli organi ed uffici regionali si avvalgono, ai fini di acquisire i necessari pareri, del comitato di cui all'art.46 della L.R. Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.

REGIONE PUGLIA

Art.9

Approvazione ed autorizzazione - Documentazione - Divieti

Le domande per l'approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.4, lettere c), d), e), f), g), della presente legge devono essere corredate dalla documentazione di cui agli allegati "A" e "B".

Non può procedersi all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni suddette:

a)- se la documentazione esibita sia incompleta o lacunosa ovvero non sia conforme a quella indicata negli allegati "A" e "B";

b)- se l'impresa, società od ente richiedente non abbia la necessaria idoneità tecnico-economica a gestire gli impianti e ad esercire le attività indicate nel suddetto articolo-4;

c)- se il titolare e/o legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dell'impresa, società od ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla L.27.12.1956, n.1423, dalla L. 31.5.1965,n.575, dal D.L. 6.9.1982, n.629, convertito in L. 12.10.1982, n.726, dalla L. 13.9.1982, n.646, e dalla L. 23.12.1982, n.936, nonché dalle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti indicati nel precedente comma, lett.c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società od ente che, anche se qualificati col termine "direttore tecnico" o con altro equivalente, abbiano la responsabilità della installazione degli impianti e/o dell'esercizio delle attività di cui all'art 4, lettere c), d), e), f), g), della presente legge.

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, pronuncia, secondo i casi, la revoca, l'abrogazione o l'annullamento del provvedimento eventualmente emesso in violazione del disposto di cui ai due precedenti commi.

Alla modifica e/o integrazione degli allegati "A" e "B" alla presente legge si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

Art.10

Approvazione dei progetti

I progetti di cui all'art.4, lett.c), della presente legge, quelli relativi all'ampliamento e/o aggiornamento tecnologico e/o trasferimento di impianti preesistenti e loro elaborati, quelli che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzo dei rifiuti medesimi e loro elaborati nonché quelli che comportano comunque modifiche e/o varianti al progetto originario e loro elaborati sono approvati, previo motivato parere del Comitato di cui all'art.8, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il decreto di approvazione deve tra l'altro indicare:

- a)-la denominazione dell'impresa e del suo titolare e/o legale rappresentante nonché la sede legale della medesima;
- b)-la potenzialità, le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell'impianto;
- c)-la durata dei lavori di costruzione dell'impianto decorrente dall'inizio dei medesimi.
- d)-le procedure dei controlli di cui agli artt.7 ed 11 del D.P.R. 10.9.1982, n.915, e le modalità, i termini e le condizioni cui l'impresa deve attenersi.

Con il medesimo od anche con successivo decreto può essere disposto l'esercizio provvisorio dell'impianto per il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo.

REGIONE PUGLIA

Art.11

Delle autorizzazioni

Le approvazioni e autorizzazioni di cui all'art.4, lettere c),d),e),f),g), della presente legge sono accordate, previo motivato parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 9, con decreto dal Presidente della Giunta Regionale a quei soggetti, pubblici e privati, che siano in possesso dei requisiti di legge e, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, anche della necessaria idoneità tecnico-economica ad esercire la relativa attività.

Il decreto di autorizzazione deve tra l'altro indicare:

- a)-la denominazione dell'impresa e del suo titolare e/o legale rappresentante nonché la sede legale della medesima;
- b)-il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili della installazione degli impianti e/o dell'esercizio delle attività di cui alla suindicata norma;
- c)-i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
- d)-l'ammontare della cauzione da costituirsi nei modi e forme di legge a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi a carico dell'impresa
- e)-la curata dell'autorizzazione medesima;
- f)-le procedure dei controlli di cui agli artt. 7 ed 11 del D.P.R. 10.9.1982, n.915, e le modalità, termini e condizioni cui l'impresa deve attenersi.

Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato od integrato ovvero può esserne sospesa l'efficacia, anche a richiesta dell'impresa, per evitare danno o pericolo di danno a persone ed a beni, pubblici e privati, ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.

Il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è disciplinato per quanto non previsto nei precedenti commi dalle disposizioni di cui al titolo terzo, artt.16 - 20, del D.P.R. 10.9.1982,n.915.

REGIONE PUGLIA

Art.12

Della decadenza

L'impresa autorizzata ai sensi del precedente articolo è tenuta, sotto comuni natoria di decadenza dall'autorizzazione medesima e dell'incameramento della cau zione:

a)-a comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o soci e/o amministratori dell'impresa, società od ente e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa interven ga nella proprietà e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attività di cui all'art.4, lettere c), d), e), f), g) della presente legge;

b)-a comunicare tempestivamente se nei confronti di uno dei soggetti indicati al precedente art.9 comma secondo, lett.c), ed al comma terzo sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi ivi citate;

c)-a comunicare periodicamente, ed anche ogni qual volta ne sia fatta richiesta, i dati inerenti la produzione dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i da ti relativi all'importazione ed esportazione ed a trasmettere ogni altra utile infor mazione e notizia;

d)-ad attenersi alle disposizioni di legge anche emanande ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle competenti autorità;

e)-a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzata.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, pronuncia con proprio decreto la decadenza dell'impresa quando questa:

- non adempia gli obblighi imposti con l'atto di autorizzazione;
- non osservi le disposizioni di cui al precedente comma;
- non possieda più il requisito dell'indoneità tecnico-economica.

La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata previa contestazione dei motivi all'impresa inadempiente alla quale dovrà essere fissato un termine di giorni venti per eventuali difese e controdeduzioni.

REGIONE PUGLIA

Art.13

Discariche controllate

Costituisce "discarica controllata" l'area adatta e/o predisposta a ricevere i rifiuti i quali devono successivamente essere ricoperti con materiali idonei e mediante l'impiego di tecniche adeguate in modo che sia assicurata la tutela del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente da ogni possibilità di inquinamento e sia evitato ogni danno o pericolo di danno nel pubblico interesse.

L'autorizzazione per la discarica controllata è disciplinata altresì dall'art.10 del D.P.R. 10.9.1982, n.915, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE PUGLIA

Art.14

Attività istruttorie - Competenza

La trattazione degli affari di cui alla presente legge spetta all'assessorato alla programmazione.

Per assicurare il necessario coordinamento tra le attività di competenza regionale e quelle di competenza comunale, i soggetti pubblici e privati, esclusi i comuni, dovranno contestualmente rimettere un esemplare del progetto di cui all'art.10 della presente legge, corredato della richiesta documentazione, anche al comune territorialmente competente.

REGIONE PUGLIA

Art.15

Attività delegate

Le attribuzioni di competenza del Presidente della Giunta Regionale, come stabilite nella presente legge, possono essere delegate al competente assessore.

La delegazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale e viene comunque meno con la cessazione dalla carica di presidente o di assessore.

Il Presidente può sempre sostituirsi all'assessore delegato nell'emissione dei relativi provvedimenti.

REGIONE PUGLIA

Allegato "A"

I progetti di cui all'art.4, lett.c), della presente legge devono essere corredati dai documenti qui di seguito indicati:

- 1.00 - Relazione generale.-
- 2.00 - Analisi di impatto ambientale.-
- 3.00 - Elaborati tecnici.-
- 4.00 - Certificazioni finanziarie.-
- 5.00 - Certificazioni integrative.-

=====

1.00 - Relazione generale e sua articolazione

- 1.01 - Considerazioni di base del progetto.
- 1.02 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.
- 1.04 - Ricerche ed indagini effettuate per la scelta dell'area ove localizzare l'impianto.
- 1.05 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dal l'impianto.
- 1.06 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gasso si.
- 1.07 - Mezzi e misure da adottare per eliminare ogni possibilità di inquinamen to.
- 1.08 - Misure e mezzi previsti per l'utilizzazione delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto.
- 1.09 - Ogni altra utile informazione e notizia.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

==== == =====

2.00 - Analisi di impatto ambientale e sua articolazione.

- 2.01 - Situazione generale dell'ambiente interessato dall'impianto.
- 2.02 - Individuazione di possibili effetti negativi sull'ambiente umano, fisico e biologico e sulla salute ed igiene pubblica.
- 2.03 - Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente.
- 2.04 - Esame della compatibilità tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente all'area interessata.
- 2.05 - Ogni altra utile informazione e notizia.

==== == =====

3.00 - Elaborati tecnici.

- 3.01 - Schema quantificato e dettagliato dell'impianto e suo dimensionamento.
- 3.02 - Disegni dell'impianto in scala 1:50.
- 3.03 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1:50.
- 3.04 - Disegni in pianta e sezione dei particolari più significativi in scala adeguata.
- 3.05 - Schemi funzionali.
- 3.06 - Disegni di installazione dei macchinari.
- 3.07 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.
- 3.08 - Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro occorra per la realizzazione dell'opera dell'impianto.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.

3.10.- Ogni altra utile informazione e notizia.

==== =

4.00 - Certificazioni finanziarie.

4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative all'impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell'impianto nonché le spese per imprevisti e le spese generali.

4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento.

4.03 - Piano di ammortamento.

4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia.

==== =

5.00 - Certificazioni integrative.

5.01 - Parere della commissione edilizia comunale.

5.02 - Certificato del competente ente qualora la localizzazione dell'impianto sia prevista in un agglomerato o zona industriale;

5.03 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla quale siano riportati l'area interessata dallo impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima.

5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

- 5.05 - Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l'impianto medesimo.
- 5.06 - Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di avere attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.
- 5.07 - Ogni altra utile informazione e notizia.

REGIONE PUGLIA

Allegato "B"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.4, lettere d), e), f), g), della presente legge devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati.

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Elaborati tecnici.
- 3.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione
- 4.00 - Certificazioni integrative.

=====

1.00 - Relazione generale e sua articolazione.

- 1.01 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.02 - Modalità e cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio dei macchinari ed attrezzature dell'impianto.
- 1.03 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rifiuti.
- 1.04 - Descrizione dei sistemi di controllo, di regolazione e di misura installati durante le fasi di trattamento e stoccaggio.
- 1.05 - Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità.
- 1.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

2.00 - Elaborati tecnici.

- 2.01 - Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature, impianti e sistemi di misure, regolazione e controllo.
- 2.02 - Schemi quantificati e dettagliati degli impianti per le operazioni di trattamento e stoccaggio.
- 2.03 - Disegni degli impianti in scala 1:50.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ci di contenimento dei macchinari.

- 2.05 - Disegni in pianta e sezione dei particolari più significativi in scala adeguata.
- 2.06 - Schemi funzionali per gli impianti.
- 2.07 - Disegni di installazione dei diversi macchinari in scala adeguata.
- 2.08 - Schemi quantificati e dettagliati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo.
- 2.09 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi.
- 2.10 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

3.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione

- 3.01 - Titoli di studi e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della gestione.
- 3.02 - Elenco del personale addetto o da adibire all'esercizio e gestione dell'impianto con indicazione delle qualifiche professionali.
- 3.04 - Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone.
- 3.05 - Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o gestiti con l'indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.
- 3.06 - Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci quando la pubblicazione sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.
- 3.07 - Ogni altra utile informazione e notizia.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

4.00 - Certificazioni integrative

- 4.01 - Concessione edilizia corredata dai disegni di progetto recante il competente visto di approvazione con gli estremi della concessione medesima.
- 4.02 - Certificato del competente ente attestante la localizzazione dell'impianto o del deposito all'interno di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori dell'agglomerato o zona industriale ma all'interno dell'area industriale.
- 4.03 - Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella per la quale si chiede l'autorizzazione allo smaltimento.
- 4.04 - Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
- 4.05 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa, società od ente nonché per i dipendenti dell'impresa, società od ente, che, comunque qualificati, siano responsabili della installazione degli impianti e/o dell'esercizio delle attività di cui all'art.4, lettere c), d), e), f), g).
- 4.06 - Atto costitutivo e statuto nonché estratto del libro dei soci (solo per le società regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).
- 4.07 - Certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).
- 4.08 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
- 4.09 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente

REGIONE PUGLIA

- 4 -

~~4.10~~ -- Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.05.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 31.1.86